

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.38

del 30.01.2006

O G G E T T O

Appalto "Lavori di ammodernamento delle strutture, impianti ed attrezzature del Mercato Ittico all'Ingrosso" P.O.R. Puglia 2000-2006 – SFOP – Asse IV Sottomisura 4.12D. Risoluzione contratto di appalto, per grave inadempimento dell'appaltatore ex art.119 D.P.R. 21.12.1999 n.554 e ss.mm. ed ii..

L'anno duemilasei, il giorno diciotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Presente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 01.07.2004 esecutiva ai sensi di Legge, si approvava il progetto esecutivo "Lavori di ammodernamento delle strutture, impianti ed attrezzature del Mercato Ittico all'ingrosso" P.O.R. PUGLIA 2000-2006 - SFOP - Asse IV Sottomisura 4.12D, nell'importo complessivo di € 618.814,00 di cui € 420.100,00 per lavori a base d'asta, € 12.927,00 per l'attuazione del Piano di Sicurezza ed € 185.787,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale U.O. Appalti - Contratti - Acquisti n. 99 del 19.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il bando di asta pubblica, da esperirsi con il sistema di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con successiva Determinazione Dirigenziale U.O. Appalti - Contratti- Acquisti n. 139 del 15.10.2004 esecutiva ai sensi di legge, si approvavano i verbali dell'asta pubblica come sopra esperita e si aggiudicava, in via definitiva, l'appalto dei lavori di che trattasi, alla costituenda " A.T.I. COZZOLI NICOLA S.r.l. " da Brindisi col corrispettivo di € 358.837,34 oltre IVA come per legge, di cui € 345.910,34 per esecuzione lavori, ed € 12.927,00 per l'attuazione Piani di sicurezza;
- con atto n. 57880 di repertorio in data 05.11.2004, a rogito del dott. Benedetto Petracchi, Notaio in Brindisi, registrato a Brindisi il 10.11.2004 al n. 3574, è stata costituita, ai sensi del D.L.vo 19.12.1991, n. 406, l'Associazione Temporanea d'Imprese per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 19.11.2004 al repertorio n. 7299 fu stipulato il relativo contratto d'appalto, registrato a Bari il 2.12.2004 al n. 101677, atti pubblici;
- con verbale in data 10.12.2004 - sottoscritto dal D.LL. Ing. Cosimo Altomare, dal Capogruppo dell'ATI e dal Responsabile del Procedimento, avveniva la consegna lavori, da ultimare - ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto - entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, e quindi entro il giorno 8 febbraio 2005;
- con atto in data 3.2.2005 il Dirigente del Settore LL.PP., ai sensi dell'art. 26 D.M. 145/2000, a seguito di richiesta da parte dell'impresa Appaltatrice e di parere favorevole del D.LL., concedeva proroga per l'ultimazione lavori, di giorni 40 (quaranta), e pertanto la nuova data di ultimazione, diveniva il giorno 20 marzo 2005;

Tutto ciò premesso,

Vista la nota in data 21.09.2005 prot. n. 45239, con la quale il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Cosimo Altomare ha comunicato al R.U.P. che, in occasione del collaudo parziale delle celle frigorifere, si accertava il mancato completamento dei lavori appaltati, ed inoltre l'impresa appaltatrice, non aveva provveduto a comunicare l'ultimazione lavori - così come previsto dall'art. 172 del DPR 554/99 e dall'art. 21 D.M. 19/04/2000 n. 145;

Visto l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto, che fissa l'importo della penale giornaliera da applicare in caso di ritardo nella esecuzione lavori, pari ad € 250,00, determinata a norma dell'art.117 DPR 554/1999;

Considerato che, il periodo di ritardo nell'esecuzione dei lavori, accumulato dall'Appaltatore, risulta pari a n.184 giorni, consecutivi e naturali, calcolati dalla data ultimazione lavori (20 marzo 2005), alla data di accertamento (21.09.2005) di cui alla citata nota da parte del D.LL;

Dato atto che, in virtù del ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine ultimazione lavori contrattuali, ed in virtù dell'applicazione penale giornaliera (pari a € 250,00), si determina un importo complessivo di penalità pari a € 46.000,00 superiore al 10% dell'importo contrattuale, pari ad € 358.837,34;

Visto l'art. 119 del D.P.R. n. 554/99, il quale stabilisce che: "Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 119";

Accertato che, i comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, poiché il ritardo accumulato nella esecuzione delle opere, rispetto ai termini contrattuali, ha determinato un importo complessivo di penalità (pari a € 46.000,00) superiore al 10% dell'importo contrattuale

Vista la nota in data 29.09.2005 prot. n. 47501, con la quale il R.U.P., prendendo atto del ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al termine ultimazione lavori contrattuali, ha constatato nell'operato dell'Impresa, "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art.119 del D.P.R. 554/1999, per inottemperanza delle norme che regolano il contratto e dell'art.117 comma 4° D.P.R. 554/99;

Dato atto che, con la summenzionata nota del 29.09.05 prot. n. 47501, il R.U.P. ha invitato il D.LL. Ing. Cosimo Altomare ad applicare quanto disposto dall'art.119 D.P.R. 554/1999 e pertanto ad attivare la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Vista la nota del 01.12.2005 prot. n. 60494, con la quale il D.LL. ai sensi dell' art.119 D.P.R. 554/1999 , previa sopralluoghi avvenuti il 03.11.2005 e il 15.11.2005 - accertava lo stato avanzamento lavori, e trasmetteva relazione particolareggiata, corredata dalla stima delle opere eseguite regolarmente, che pertanto possono essere accreditate all'appaltatore;

Dato atto che, con la succitata nota del 01.12.2005 prot. n. 60494, il Direttore Lavori ha accertato, in data 15.11.2005, le opere regolarmente eseguite, quantificandole (applicando i prezzi di progetto) nell'importo complessivo di € 387.781,00 pari al 92,31%, dell'importo lavori a base d'asta di €420.100,00;

Dato atto, altresì, che con la succitata nota, il Direttore Lavori, ai sensi dell'art.119 comma 2° DPR 554/99, nel formulare la contestazione degli addebiti all'appaltatore, ha assegnato un termine pari a giorni 15, per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP, avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto;

Vista la documentazione agli atti, dalla quale risulta scaduto il termine pari a 15 giorni, concesso all'Impresa Appaltatrice, per la presentazione delle controdeduzioni sulla contestazione degli addebiti;

Dato atto che a tutt'oggi, l'Impresa Appaltatrice non ha ottemperato alla esecuzione dei residui lavori, né ha controdedotto in merito alla contestazione di addebiti ex art.119 comma 2° DPR 554/99, e che pertanto si può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi della vigente normativa;

Constatato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del contratto d'appalto n. 7299 di repertorio, l'impresa appaltatrice si obbliga all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, fra cui quelle di cui al regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Ribadito che il negligente comportamento dell'Impresa Appaltatrice è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e si configura, pertanto, come "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art.119 D.P.R. 554/1999, per inottemperanza delle norme che regolano il contratto e dell'art.117 comma 4° D.P.R. 554/99;

Vista la Legge n.109/94 ess. mm. ed ii.;

Visto l'art. 119 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Visto i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP. e dal Capo Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1° del T.U.O.EE.LL., approvato con D.L.vo 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Per quanto in narrativa, di:

- 1) risolvere, per le ragioni in premessa richiamate, ed in forza dell'art. 119 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 per "grave inadempimento contrattuale" il contratto di appalto dei "Lavori di ammodernamento delle strutture, impianti ed attrezzature del Mercato Ittico all'ingrosso" P.O.R. PUGLIA 2000-2006 -SFOP- Asse IV Sottomisura 4.12D, stipulato in data 19.11.2004 al repertorio n. 7299, registrato a Bari il 2.12.2004 al n. 101677, atti pubblici, con l'Impresa " Cozzoli Nicola S.r.l." con sede in Brindisi alla Via Dittatore Silla n. 9, Impresa capogruppo in Associazione Temporanea con l'Impresa "DATAMAT S.p.A." con sede in Roma alla Via Laurentina n. 760.
- 2) riconoscere il credito dell'impresa per i lavori eseguiti nell'importo lordo pari a € 387.781,00= come risulta da certificazione del Direttore dei lavori, in data 01.12.2005, prot. n. 60494, dando atto che si procederà alla liquidazione dell'importo al netto del ribasso d'asta ed al netto degli acconti pagati all'Impresa, con successivo e separato provvedimento.
- 3) disporre che, con separato provvedimento, si definiranno le incombenze previste dall'art. 121 D.P.R. n. 554/1999.
- 4) Demandare al Dirigente Settore LL.PP. di disporre con successivo suo provvedimento, gli adempimenti di legge per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori residui, e necessari per il completamento dell'opera.
- 5) procedere all'incameramento della polizza fidejussoria assicurativa n. 28008681/1596 emessa l'8.11.2004 dalla compagnia di assicurazioni " Assicuratrice Edile S.p.A." Agenzia di Lecce, a garanzia dell'esatto adempimento del succitato contraente, a norma degli artt. 5 e 6 del contratto d'appalto n. 7299 di rep. e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, fatta salva azione di risarcimento danni.
- 6) dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione contrattuale all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
- 7) notificare il presente provvedimento all'impresa " Cozzoli Nicola S.r.l " con sede in Brindisi, Via Dittatore Silla n. 9, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione.
- 8) dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni da ricevimento del presente.
- 9) Confermare l'impegno di spesa complessivo, di cui alla D.D. 139/2004, e cioè:

€ 371.288,40 Cap. PEG 55405 “ POR 60% “attrezzature mercato ittico”Bilancio 2004, imp. n. 183
€ 247.525,60 Cap. PEG 55406 “ quota co-finanziamento 40% “attrezzature mercato ittico” Bilancio anno
2004, Imp. n. 184

- 10) Confermare responsabile del Procedimento l'ing. Enzo Balducci.
- 11) Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del procedimento, al capo Settore LL.PP., all'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti, all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.
- 12) Dichiarare il presente provvedimento di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4° del T.U.EE.LL di cui al D.L.vo 267/2000.